

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 47/CGF – RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco - Componenti;
Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

1) **RICORSO DELL'A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.4.2009 AL SIG. D'ANNA GIUSEPPE;**

- **DELL'AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**

INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/TRAPANI CALCIO DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell'1.10.2008)

Al 10° del secondo tempo, nel corso della gara Acicatena/Trapani, in occasione di un provvedimento tecnico adottato dall'arbitro, il dirigente addetto all'arbitro il signor D'Anna Giuseppe, si rivolgeva al direttore di gara con parolacce, continuando ad inveire, offendere e minacciare lo stesso anche dopo il provvedimento di allontanamento.

Uscito dal recinto di giuoco continuava negli insulti.

Dal rapporto dell'arbitro si evince come il predetto D'Anna tentava di rientrare attraverso un cancello riuscendoci in occasione di un gol segnato dalla squadra di appartenenza, proseguendo anche in tale occasione a insultare l'arbitro, addirittura portandosi sul terreno di giuoco.

A causa del suo reiterato comportamento - lo stesso altresì aizzava il pubblico - le forze dell'ordine dovevano intervenire più volte poiché la partita subiva delle interruzioni, anche perché unitamente al D'Anna attraverso il cancello medesimo entravano nel recinto di giuoco persone non identificate.

Sempre dal rapporto si evince come il D'Anna permaneva a fine gara nella zona antistante gli spogliatoi con fare minaccioso e che altro soggetto non identificato qualificatosi come presidente della società Acicatena insultava l'arbitro riuscendo ad entrare nel suo spogliatoio.

L'arbitro veniva poi attinto con numerosi sputi mentre rientrava nel sottopassaggio verso gli spogliatoi ed in tale occasione ripetutamente insultato senza che alcun dirigente dell'Acicatena intervenisse anche in aiuto delle forze dell'ordine.

Il Giudice Sportivo inibiva il D'Anna fino all'1.4.2009 ai sensi dell'art.19 C.G.S. ed infliggeva alla società l'ammenda di €3.000,00.

Con fax in data 1.10.2008 la società Acicatena preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti.

Con nota del 6.10.2008, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti.

Proponeva tempestivo reclamo in data 13.10.2008 la società Acicatena la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall'arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al D'Anna ed una riduzione della sanzione a carico della società.

Contestava tutta la ricostruzione dell'arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del D'Anna e della società.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che il D'Anna ha protestato in maniera scorretta e poco consona ad un tesserato, rimanendo le restanti asserzioni del ricorso assolutamente indimostrate ed inidonee a smentire la ricostruzione dei fatti così come puntualmente indicato nel supplemento di referto.

Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il dirigente abbia tenuto un comportamento tale da ritenere del tutto equa l'inibizione comminatagli; e come la sanzione a carico della società sia corretta ed in linea con i precedenti giurisprudenziali.

Infatti compito dell'addetto all'arbitro è proprio quello di assisterlo e preservarlo da ogni forma di interferenza idonea ad alterare la sua già non semplice attività impedendo che eventuali comportamenti di terzi possano in qualsivoglia maniera costituire pericolo ovvero turbamento nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R.D. Acicatena di Acicatena (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DELL'U.S. PONTEDERA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MASI MARCO SEGUITO GARA SPORTING LUCCHESE/PONTEDERA 1912 DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.2008)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che la U.S. Pontedera ha proposto reclamo avverso la squalifica per 2 gare effettive, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, al signor Masi Marco con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 35 dell' 8.10.2008, rilevato che, attraverso i motivi di doglianza, la società reclamante chiedeva la riduzione della squalifica, assumendo che il proprio tecnico aveva solo protestato all'indirizzo dell'arbitro ma non aveva rivolto, allo stesso, alcuna offesa, ne, tantomeno, era entrato indebitamente sul terreno gioco; ritenuto, viceversa, che la circostanza che il Direttore di gara abbia dichiarato, in modo chiaro, che il Masi, dopo una sua decisione, sia entrato sul terreno di gioco e lo abbia apostrofato con frasi irrispettose ed offensive, costituisce una rappresentazione dei fatti assolutamente credibile, inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui godono gli atti ufficiali di gara ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pontedera 1912 S.r.l. di Pontedera (Pisa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

3) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell'1.10.2008)

Premesso in fatto che in data 24.9.2008 il Comitato Interregionale, preso atto della temporanea inagibilità del campo comunale di Acquasantianni e della licenza concessa dal Direttore Generale del

Comune di Isernia, aveva autorizzato lo svolgimento della gara di cui in epigrafe presso il Comunale "Le Piane" di quest'ultimo Comune con inizio alle ore 16:00;

- che la società Renato Curi Angolana, informata dello spostamento territoriale e di orario, aveva al riguardo comunicato la sua disponibilità;

- che, peraltro, nella stessa data, il Prefetto di Isernia, in base alle ragioni ostantive segnalate dal locale Questore ed in particolare alla asserita impossibilità di assicurare un adeguato servizio di ordine pubblico, aveva vietato di disputare l'incontro in oggetto nello stadio come sopra indicato e presso ogni altro impianto sportivo della provincia;

- che il successivo giorno 25 la società Atletico Triveneto comunicava alla F.I.G.C., L.N.D., la sopravvenuta impossibilità conseguente al provvedimento prefettizio, dichiarando al tempo stesso la propria disponibilità a quattro soluzioni alternative, e cioè, più particolarmente:

- a) alla inversione di campo previa autorizzazione della società avversaria;
- b) al reperimento con urgenza di uno stadio disponibile fuori della regione;
- c) ad una disputa della gara ad Isernia, ma a porte chiuse;
- d) ad un rinvio della partita a data da destinarsi;

- che, infine, considerata la predetta situazione, il Comitato Interregionale disponeva il giorno 26 l'annullamento della gara in questione e rimetteva gli atti al Giudice sportivo per gli adempimenti di sua competenza, "non avendo la Società ospitante reperito altra struttura";

- che il Giudice Sportivo con il provvedimento indicato in epigrafe decideva per il recupero della gara di che trattasi con le modalità fissate dal Comitato Interregionale;

- tutto ciò premesso, la società Renato Curi Angolana ha proposto reclamo contro quest'ultima pronuncia chiedendone la riforma, nel senso di una affermazione di responsabilità della società avversaria, con conseguente punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La pretesa non è da accogliere, poiché, come si è descritto nella narrativa della intera vicenda, non ricorrono gli estremi per la applicazione dell'art. 55.1 delle N.O.I.F. Non può dirsi, infatti, che la società Atletico Triveneto avesse il dovere di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento dell'incontro, dal momento che la disputa di questo aveva formato oggetto il 25 settembre di esplicito e motivato divieto da parte del Prefetto, dopo che - e nonostante che - il giorno precedente fosse stata autorizzata dal Comitato Interregionale sul campo comunale di Isernia.

Tant'è che lo stesso Comitato il giorno 26 aveva, poi, comunicato ad entrambe le compagini il sopravvenuto annullamento della gara, sicchè tentare comunque di giocarla avrebbe inequivocabilmente costituito un comportamento senz'altro materialmente e giuridicamente impossibile perché chiaramente illecito da un duplice punto di vista: dell'ordinamento dello Stato e di quello sportivo ed oltre tutto irrilevante qualunque suo risultato per la classifica delle due contendenti.

Per cui non poteva nella situazione così determinatasi configurarsi la sussistenza dell'obbligo di cui ai citati artt. 54 e 55 N.O.I.F. e del tutto inconferente al riguardo si ravvisa il riferimento ad una ipotesi di forza maggiore contenuto nella motivazione della decisione impugnata.

Può aggiungersi che, nonostante la vicenda si sia svolta entro ristretti limiti di tempo, neppure sarebbe da imputare alla predetta società un atteggiamento colposamente inerte a fronte delle sopravvenute difficoltà. Risulta, infatti, che essa aveva al riguardo proposto in alternativa una serie di soluzioni, di cui è stata realisticamente accolta come praticabile soltanto l'ultima, consistente nel rinvio a data da destinarsi, non essendo riuscita la Atletico Triveneto nel ristretto tempo a disposizione a trovare altra struttura idonea.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete